

## **Allegato A:**

### **modifiche alle Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento**

***Nel punto 1.1 Campo di applicazione, nel primo capoverso, dopo la parola "sottomisure", è aggiunto il codice "1.2,";***

***Il primo capoverso del punto 2.1.2 "Condizioni di accesso generali", è sostituito dal seguente:***

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

***Nel punto 13.2.4. "Legittimità e contabilizzazione delle spese", gli ultimi quattro capoversi sono sostituiti dai seguenti:***

A partire dai Bandi emessi successivamente alla presente Versione delle Direttive comuni e salvo diversa indicazione formulata dal bando, non sono ammesse le spese relative a lavori, servizi, forniture erogati da:

- a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria;

Le esclusioni di cui ai punti a), b), e c) non si applicano:

- nel caso in cui tra i soggetti interessati (Azienda beneficiaria e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile e segnalate nello statuto societario della società cooperativa;
- alla sottomisura 19.2, secondo quanto previsto all'interno dell'apposito "Addendum" relativo a "Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali"

***Il punto 13.3.4. Spese di gestione, studi e beni di consumo è interamente sostituito dal seguente:***

Come previsto dall'art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento, incluso l'acquisto di beni di consumo;
- b) spese di personale (\*);
- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

Le suddette categorie di spesa sono ammissibili esclusivamente per le misure 16 e 20 e per le sottomisure 1.2, 7.3, 10.2, 19.1 e 19.4.

Limitatamente alla misura 16, per il personale impiegato nel progetto di cooperazione, possono essere ammesse spese per missioni e trasferte collegate all'attività progettuale. Inoltre per la predetta misura, possono essere ammesse spese di missione e trasferte sostenute dal rappresentante del beneficiario (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, soci o componenti degli organi di amministrazione) a condizione che sia comprovata la partecipazione a riunioni ed attività di animazione attraverso verbali ed elenco firme dei partecipanti.

---

*(\*) Nei bandi che prevedono tra le spese ammissibili anche il costo del personale dipendente impiegato nell'intervento oggetto di finanziamento, è ammissibile la spesa relativa al rimborso alla società collegata e/o controllata del costo del personale dipendente impiegato nel progetto tramite l'istituto del distacco, utilizzato nel rispetto della normativa vigente e comprovato tramite la seguente documentazione:*

- contratto di distacco;
- comunicazione obbligatoria su modello UNILAV;
- registrazione del distaccato sul LUL (Libro Unico del Lavoro) del distaccatario (utilizzatore);
- nota/e di liquidazione emessa/e dal distaccante al distaccatario per il rimborso dei costi del lavoratore distaccato;
- documentazione comprovante l'effettivo pagamento della/e nota/e del distaccante.

**In appendice alle Direttive comuni è inserito il seguente documento "Addendum Misura 19.2 – Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali":**

## **Addendum Misura 19.2 – Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali**

### **Disposizioni specifiche per l'attuazione della Misura 19.2 del PSR 2014/2022 "Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali"**

Le presenti disposizioni specifiche sono relative all'Azione specifica Leader "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (PdC) e integrano e specificano quanto previsto dal bando dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità pubblicato dai GAL Toscani sul BURT n. 53 Parte III del 06.04.2022 e dall'Allegato 1 "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 e s.m.i. (d'ora in poi "Disposizioni Comuni").

Se non diversamente previsto dalle disposizioni del presente Addendum e fatto salvo quanto diversamente previsto dal bando, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni.

#### **1.1 Ambito di applicazione**

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai progetti ammissibili e finanziati con i bandi dell'Azione specifica Leader "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (d'ora in poi "PdC").

#### **1.2 Ammissibilità delle spese**

1. In deroga a quanto previsto al par. 19.3.14 delle Disposizioni Comuni:

- a) I documenti di spesa riferibili ai PdC emessi a partire dalle date indicate al par. 3.5 del bando e fino al momento della ricezione di apposita comunicazione da parte del GAL di cui al successivo punto b), sono ammissibili anche in assenza di CUP ARTEA e/o CUP CIPE purché chiaramente riferibili al progetto candidato.
- b) i documenti di spesa riferibili ai PdC emessi a partire dalla data di ricezione da parte del capofila della comunicazione inviata dal GAL e fino alla presentazione della DUA sul sistema ARTEA, dovranno obbligatoriamente contenere la seguente dicitura:

*"Progetto di Comunità ACRONIMO DEL PROGETTO - Bando Azione Specifica LEADER 19.2 Progetti di Rigenerazione delle Comunità GAL NOME DEL GAL - PSR 2014-2022".*

2. I documenti di spesa riferibili ai PdC emessi successivamente alla presentazione della DUA sul sistema ARTEA dovranno obbligatoriamente riportare il CUP ARTEA/CUP CIPE come previsto al par. 19.3.14 delle Disposizioni Comuni.

#### **1.3 Fasi del procedimento**

##### **1.3.1 Anticipo**

1. Successivamente all'atto di assegnazione delle risorse, il Capofila del PdC può richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento complessivo alle condizioni previste al par. 8 delle Disposizioni comuni e dal punto "anticipi e SAL" del bando.

2. Le modalità di ripartizione dell'anticipo tra i partners del PdC sono stabilite nel relativo Accordo di Comunità. L'anticipo può essere ripartito in quote diverse fra i singoli partner diretti, purché l'importo spettante a ogni singolo partner non superi l'80% dell'importo totale di contributo cui lo stesso ha diritto.

##### **1.3.2 Varianti al PdC**

1. Il Capofila può richiedere variazioni agli interventi e alle spese previste nel PdC secondo quanto previsto dai paragrafi "Modifiche del partenariato" e "Varianti al PdC" del bando.

2. E' fatto obbligo a ciascuno dei partner di comunicare al capofila qualsiasi modifica che intenda apportare nei propri interventi prima che le modifiche stesse vengano realizzate, indipendentemente dalla circostanza che la modifica agli interventi previsti costituisca un adeguamento tecnico ovvero una variante ai sensi del par. 9 delle Disposizioni Comuni.

3. Il Capofila, darà riscontro al partner sulla ricevibilità della modifica richiesta dal partner.

### *1.3.3 Proroga dei termini*

La proroga dei termini può essere richiesta solo dal capofila mediante formale comunicazione che dimostri che tutti i partner sono a conoscenza della richiesta di proroga e non abbiano opposizioni in merito.

## **1.4 Condizioni specifiche di ammissibilità delle spese**

### *1.4.1 Ammissibilità di alcune tipologie di spesa*

1. Con riferimento alle spese sostenute dalle seguenti tipologie di soggetti partecipanti ai PdC: Associazioni, Fondazioni, Cooperative di Comunità, Cooperative sociali, Imprese sociali (iscritte al RUNTS), non si applica quanto previsto al par. 19.2.4 penultimo capoverso delle Disposizioni Comuni, limitatamente alle seguenti tipologie di spesa:

I) Consulenze specifiche consistenti in prestazioni d'opera intellettuale<sup>1</sup> relative a:

a) Coordinamento e gestione progetto

b) Altre consulenze specifiche per la realizzazione del progetto (ad es. raccolta e catalogazione di documentazione storica e sulle tradizioni popolari, ecc..)

II) Consulenze tecniche per la progettazione e direzione lavori, purché rispettino il massimale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici<sup>2</sup>.

III) Altre prestazioni di servizi, lavori e forniture di beni per un importo complessivo per singolo fornitore fino a Euro 20.000,00 (IVA e tasse escluse).

### *1.4.2 Interventi non attinenti attività di impresa*

In base a quanto previsto dall'art 1 della raccomandazione della Commissione 003/361/CE si considera "impresa": *"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica"*.

Con riferimento al par 3.3.2 del bando, si intendono pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, "interventi non attinenti attività di impresa" quelli riferibili ai seguenti artt. del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- art 17 paragrafo 1 comma d)
- art. 20
- art. 21 paragrafo 1 comma d)
- art. 25 paragrafo 2

## **1.5 Disposizioni specifiche sugli interventi ammissibili**

---

<sup>1</sup> Per le seguenti spese la documentazione da presentare per la rendicontazione nella domanda di pagamento dovrà includere:

- Contratto di prestazione d'opera corredato di Cv del prestatore. Il contratto dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - descrizione attività da svolgere nell'ambito del progetto
  - Importo totale al netto della ritenuta d'acconto
  - Data di inizio e data di fine della prestazione d'opera
  - Numero massimo delle ore contrattualizzate
- Time sheet mensile
- Relazione tecnica del lavoro svolto

<sup>2</sup> Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

1. Come stabilito dal par. 3.2.1 del bando, gli interventi e le spese ammissibili nell'ambito del PdC sono quelli relativi agli articoli del Reg. 1305/2013 previsti nell'Allegato A al bando.

2. Gli interventi ammissibili nell'ambito dei PdC che potranno ulteriormente essere dettagliati nelle "Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Comunità" dal GAL ai sensi del par. 3.2.2 del bando, afferiscono ai seguenti ambiti che saranno sviluppati in coerenza con le linee-guida di misura prodotte dai servizi della Commissione europea e rese disponibili sul portale PSR 2014-2022 della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/sviluppo-rurale-progetti-cooperazione-rigenerazione>:

**I) Articolo 15 Reg. 1305/2013 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".**

**Par. 1 comma a) "Il sostegno è concesso allo scopo di "aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento"**

**II) Articolo 16 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"**

**Par. 2: "Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionati ai sensi del paragrafo 1".**

**III) Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali par. 1 lettere a), b), c), d)**

**IV) Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese**

**Par. 1 lettera a) punto ii) e punto iii) e lettera b): Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali, sviluppo di piccole aziende agricole ed investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole**

**V) Art. 20 par. 1 commi a), b), c), d), e), f) e g)**

**VI) Art. 21 par. 1 comma d) come specificato dall'Art. 25 par. 1 e 2**

**VII) Art. 21 par. 1 comma e), come specificato dall'Art. 26 par. 1 e 2**

**VIII) Articolo 35 Cooperazione**